

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

### Vittoria con te - Condomini 07.23

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato e tutela i condòmini per i danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione delle parti comuni e delle singole unità immobiliari.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e altri danni ai beni:** si protegge il condominio dai danni economici provocati da eventi accidentali come incendio e scoppio, esplosione, vento, grandine ed altro.
- ✓ **Responsabilità Civile:**
  - **verso terzi (R.C.T.):** si tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare per danni involontariamente causati a terzi conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni;
  - **verso i prestatori di lavoro (R.C.O.):** si tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare per danni da infortunio subiti dai dipendenti.
- ✓ **Danni da acqua condotta:** sono protetti i danni subiti dal fabbricato e causati a terzi da spargimento di acqua a seguito della rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento.
- ✓ **Tutela Legale (e Tutela Legale IN):** si coprono le spese legali che l'Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti sia in via stragiudiziale che giudiziale per controversie inerenti alla conduzione del condominio.

La Società risarcisce i danni o indennizza il contraente fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale/Somma assicurata) con riferimento a ciascuna garanzia.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio e altri danni ai beni:** non sono assicurabili i fabbricati:
  - costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento;
  - adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva;
  - non situati nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✗ **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.): non si considerano terzi:**
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
  - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- ✗ **Danni da acqua condotta:** non sono assicurabili i fabbricati:
  - costruiti con materiali diversi da: cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento;
  - adibiti ad abitazioni civili ed uffici per meno di 2/3 della superficie complessiva;
  - non situati nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✗ **Tutela Legale (e Tutela Legale IN):** sono escluse le spese riguardanti multe o ammende e gli oneri fiscali, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA. Le garanzie non sono valide per i fabbricati ubicati fuori del territorio della Repubblica Italiana.



### Ci sono limiti di copertura?

! Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.



## Dove vale la copertura?

- ✓ **Per la Sezione Incendio e altri danni ai beni:** la copertura vale nell'ubicazione del rischio indicata in polizza.
- ✓ **Per la Sezione Responsabilità Civile:** la copertura vale nell'ubicazione del rischio indicata in polizza.
- ✓ **Per la Sezione Danni da acqua condotta:** la copertura vale nell'ubicazione del rischio indicata in polizza.
- ✓ **Per la Sezione Tutela Legale:** la copertura vale per i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **Per la Sezione Tutela Legale IN:** la copertura opera per gli eventi che insorgono e devono essere trattati ed eseguiti:
  - nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
  - nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

La prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- ✓ assegno bancario o circolare N.T. intestati alla Società od all'intermediario;
- ✓ bonifico bancario;
- ✓ moneta elettronica, carta di credito;
- ✓ pagamento in conto corrente postale;
- ✓ pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- ✓ addebito automatico sul c/c bancario, se aderisci al sistema di pagamento SEPA Direct Debit.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



## Come posso disdire la polizza ?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla Società o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 30 giorni (60 se non sei consumatore) rispetto alla scadenza naturale dello stesso.